

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 21-10-2008

REGIONE PUGLIA

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18
(Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque
sotterranee).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

N. 167

del 24 ottobre 2008

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), così come aggiunto dall'articolo 6 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19, è sostituito dal seguente: "Il canone annuo per l'utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo è applicato soltanto alle superfici effettivamente irrigabili, così come specificato nel piano irriguo dell'azienda e non all'intera superficie aziendale".

Formula Finale:

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 21 ottobre 2008

VENDOLA